



Secondo l'avvocato generale Trstenjak il diritto dell'Unione può conferire ad un genitore, cittadino di uno Stato terzo e titolare della potestà genitoriale, un diritto di soggiorno nello Stato membro di origine del figlio, qualora quest'ultimo si sia trasferito con l'altro genitore in un altro Stato membro

Un siffatto diritto di soggiorno presuppone tuttavia che il suo diniego limiti la libera circolazione del figlio in quanto cittadino dell'Unione e incida in modo sproporzionato sul suo diritto fondamentale ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori

Il sig. Iida, cittadino giapponese, è sposato dal 1998 con una cittadina tedesca. La loro figlia è nata negli USA nel 2004 e possiede, oltre alla cittadinanza statunitense, anche quelle giapponese e tedesca. Alla fine del 2005 la famiglia si è trasferita dagli USA a Ulm (Germania), dove il sig. Iida ha ottenuto un permesso di soggiorno nazionale in quanto coniuge di una cittadina tedesca. Dall'inizio del 2006 il sig. Iida ha un posto di lavoro fisso a Ulm. All'inizio del 2008 sua moglie si è trasferita con la figlia a Vienna (Austria), dove aveva accettato un posto di lavoro. Dal gennaio 2008 il sig. Iida, rimasto a Ulm, e sua moglie vivono separati, tuttavia la potestà genitoriale spetta ad entrambi. Il sig. Iida continua a risiedere legalmente in Germania, ma il suo permesso di soggiorno nazionale è ormai legato solo alla sua attività lavorativa in Germania. Egli ritiene tuttavia che, per il fatto di esercitare la sua potestà genitoriale sulla figlia che vive in Austria, gli spetti anche un diritto di soggiorno in Germania, in forza del diritto dell'Unione. La città di Ulm ha tuttavia respinto la sua domanda di rilascio di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione» ai sensi della direttiva europea sulla libera circolazione ¹.

Il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, chiamato a decidere in tale procedimento, chiede alla Corte di giustizia se dal diritto dell'Unione risulti per un genitore, cittadino di uno Stato terzo e che eserciti la potestà genitoriale, un diritto a rimanere nello Stato membro di origine del figlio, cittadino dell'Unione, al fine di poter mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti come genitore, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, dallo Stato membro di origine si trasferisca in un altro.

Nelle sue odierne conclusioni l'avvocato generale Verica Trstenjak sostiene che dalla direttiva europea sulla libera circolazione non discende, per un genitore cittadino di uno Stato terzo e che eserciti la potestà genitoriale, quale il sig. Iida, alcun diritto di soggiorno nello Stato membro di origine del figlio minorenne, cittadino dell'Unione trasferitosi in un altro Stato membro. La direttiva disciplina infatti solo il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari in Stati membri diversi da quello del quale il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza.

A parere dell'avvocato generale, un diritto di soggiorno in Germania per il sig. Iida non risulta nemmeno dalla giurisprudenza sin qui elaborata dalla Corte, ai sensi della quale lo status di cittadino dell'Unione del figlio minorenne può, in singoli casi, conferire al genitore, cittadino di uno Stato terzo e che eserciti la potestà genitoriale, un diritto di soggiorno derivante dal diritto dell'Unione. Secondo tale giurisprudenza deve infatti essere leso il nucleo centrale dei diritti che lo status di cittadino dell'Unione garantisce al figlio. Ciò si verificherebbe nel caso in cui un diniego di

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77, rettificata in GU L 229, pag. 35).

soggiorno nello Stato membro in cui soggiorna il figlio avesse la conseguenza di costringere quest'ultimo a lasciare l'Unione², ovvero qualora il suo diritto di soggiorno fosse privato di ogni efficacia pratica³. La figlia del sig. Iida avrebbe tuttavia esercitato pienamente la sua libertà di circolazione, trasferendosi in Austria con la madre, nonostante al padre non fosse ancora stato concesso in Germania alcun diritto di soggiorno derivante dal diritto dell'Unione. Pertanto il nucleo centrale dei suoi diritti di cittadina dell'Unione manifestamente non sarebbe minacciato, almeno per il momento.

L'avvocato generale Trstenjak è tuttavia del parere che, per il genitore cittadino di uno Stato terzo, un diritto di soggiorno, fondato sul diritto dell'Unione, nello Stato membro di origine del figlio potrebbe essere preso in considerazione al fine di garantire effettivamente al figlio i suoi diritti fondamentali, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori nonché al rispetto della vita familiare.

La Carta dei diritti fondamentali, tuttavia, trova applicazione solo ove sussista un riferimento sufficiente all'applicazione del diritto dell'Unione. Un siffatto riferimento si dovrebbe presupporre già nel caso in cui il diniego del permesso di soggiorno ai sensi del diritto dell'Unione, pur non incidendo sul nucleo centrale dei diritti derivanti dallo status di cittadino dell'Unione, comporti comunque una seppur meno grave limitazione del diritto alla libera circolazione del minorenni cittadino dell'Unione. In tal senso la situazione di soggiorno in Germania del padre, eventualmente incerta in futuro, potrebbe potenzialmente impedire alla figlia minorenne l'ulteriore esercizio del proprio diritto alla libera circolazione in quanto cittadina dell'Unione. Spetta tuttavia al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg chiarire se questa ipotesi ricorra nel caso di specie.

Nel caso in cui il Verwaltungsgerichtshof dovesse affermare che sussiste una restrizione del diritto alla libera circolazione della figlia, si rientrerebbe nell'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali e il Verwaltungsgerichtshof dovrebbe, in una fase successiva, esaminare se il diniego al padre del diritto di soggiorno derivante dal diritto dell'Unione incida effettivamente sui diritti fondamentali della figlia. Una siffatta incidenza potrebbe ad esempio sussistere ove il diniego di tale diritto di soggiorno comportasse una vanificazione della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali.

L'avvocato generale Trstenjak giunge pertanto alla conclusione che dal diritto dell'Unione può derivare, per un genitore cittadino di uno Stato terzo e titolare della potestà genitoriale, un diritto di soggiorno nello Stato membro di origine del figlio, cittadino dell'Unione, al fine di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti in quanto genitore, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, dallo Stato membro di origine si sia trasferito in un altro. Tale diritto di soggiorno presuppone che il suo diniego abbia un effetto restrittivo sul diritto alla libera circolazione del figlio e che, alla luce dei diritti fondamentali del minore, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori nonché al rispetto della vita familiare, tale diniego debba essere considerato come atto ad incidere in modo sproporzionato su detti diritti fondamentali.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

² Sentenza dell'8 marzo 2011, Ruiz Zambrano ([C-34/09](#), non ancora pubblicata nella Raccolta), v. comunicato stampa n. [16/11](#).

³ Sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen ([C-200/02](#), Racc. 2004, I-9925), v. [comunicato stampa n. 84/04](#).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582